

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2000 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2000

che modifica l'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.
- (2) L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato B.
- (3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽⁵⁾ e delle disponibilità di bilancio, nonché dell'evoluzione

prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati.

- (4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato B.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.⁽⁵⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.